



# CITTA' LICATA

Provincia di Agrigento

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 87 del 31 Ottobre 2013

**Oggetto:**

Parziale modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

L'anno duemilatredici addì trentuno del mese di Ottobre alle ore 18,30 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Licata in seduta pubblica di:

Prima convocazione       Aggiornamento       Prosecuzione.

Effettuato l'appello presenti all'appello nominale i Sigg.:

1	RIPELLINO GIUSEPPE	Ass.	16	PERUGA GIUSEPPE	
2	CARITA' FRANCESCO	Ass.	17	IACONA ANGELO	Ass.
3	CALLEA VINCENZO		18	SCOZZARI GIUSEPPE	
4	PLATAMONE SAVERIO	Ass.	19	CAICO ALESSIA	
5	RUSSOTTO SALVATORE		20	PICCIONELLO GAETANO	
6	URSO AURELIA		21	SICA VINCENZO	
7	CAICO GIUSEPPE		22	SAMBITO ANGELO	
8	GIARRATANA GIUSEPPE		23	BURGIO GIACOMO	
9	TERRITO GIUSEPPE		24	BONFISSUTO ANGELO	
10	MONTANA GIUSEPPE	Ass.	25	CASTIGLIONE BELINDA	
11	TRIGLIA ANNA		26	D'ORSI ELIO	
12	ARNONE MARIANNA		27	ALESCI TIZIANA	
13	MOSCATO FRANCESCO		28	COSENTINO MARIANO	
14	DE CARO STEFANO		29	TERRANOVA ANTONIO	Ass.
15	CALLEA VIOLETTA	Ass.	30	SORCE ILDEGARDO	Ass.
PRESENTI Nr. 22			ASSENTI Nr. 8		

Assume la Presidenza il Rag. Saverio Platamone; in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, ha verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Caterina Moricca dichiara legale la seduta e stante la scelta, all'unanimità degli scrutatori nelle persone dei Sigg.

1) Sica Vincenzo 2) Castiglione Belinda 3) Territo Giuseppe /incenzo 2) Castiglione Belinda 3) Territo Giuseppe  
 Invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto all'O.d.G. Invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto all'O.d.G.

Trascrizione dei verbali a cura della Ditta Armando Mulè

partecipano alla seduta il Sindaco Angelo Balsamo, il Vice Sindaco Angelo Cambiano e gli Assessori Marotta Giusy Flavia, La Carruba Salvatore e Sambito Angelo.

sono presenti: l'Incaricato P.O. Dip. Finanze Dott.ssa Monia Amato, il Dirigente Dip. AA.GG. Dott. Piero Carmina, il Dirigente Dip. Urbanistica/LL.PP. Ing. Vincenzo Ortega, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Antonio Bilotta ed i componenti del Collegio Dott. Salvatore Lauricella e la Dott.ssa Carmelina Volpe

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n°9 del 23/08/2013 redatta dal Dipartimento Servizi Finanziari avente per oggetto: "Parziale modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno" con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del procedimento, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Illustra gli interventi:

**VICE PRESIDENTE URSO:** passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. Parziale modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno. Prego la dottoressa Amato di relazionare.

**DOTT.SSA AMATO:** Illustra la proposta

**VICE PRESIDENTE URSO:** passiamo alla votazione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra gli interventi di cui sopra;

risultato l'OREL;

L'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese per appello nominale:

Cons. assegnati al Comune n° 30;

Consiglieri presenti n° 21: Russotto, Urso, Caico Giuseppe, Giarratana, Territo, Triglia, Atrone, Roscato, De Caro, Perugia, Scozzari, Caico Alessia, Piccionello, Sica, Sambito, Burgio, Bonfissuto, Stiglione, D'Orsi, Alesci e Cosentino;

Consiglieri assenti n° 9: Ripellino, Carità, Callea Vincenzo, Platamone, Montana, Callea Violetta, Iacoria, Cranova e Sorce;

Consiglieri votanti a favore n° 21: Russotto, Urso, Caico Giuseppe, Giarratana, Territo, Triglia, Atrone, Roscato, De Caro, Perugia, Scozzari, Caico Alessia, Piccionello, Sica, Sambito, Burgio, Bonfissuto, Stiglione, D'Orsi, Alesci e Cosentino;

## DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n°9 del 23/08/2013 redatta dal Dipartimento Servizi Finanziari avente per oggetto: "Parziale modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno" con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del procedimento, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

che è stato accertato e proclamato l'esito a norma di legge.



(6)

# CITTÀ DI LICATA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

## PROPOSTA di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

Nr. 9 del 23.08.13 **DIPARTIMENTO Servizi Finanziari Gruppo. Tributi**

OGGETTO:

Parziale modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

REDATTA SU INIZIATIVA :  **DEL SINDACO**

**DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE :**

- *Con delibera adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 19 del 21.06.2012 si è provveduto all'approvazione del regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, nonché all'istituzione della stessa, in attuazione dell'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n° 23 – Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°67 del 23 marzo 2011, che prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;*
- *In data 3.10.2012 è stato notificato a questo Ente a mezzo servizio postale con raccomandata a A.R. il ricorso al T.A.R. Sicilia – Palermo promosso da "Faro s.r.l. 9+ c/Comune di Licata, assunto in data 8.10.2012 al numero 47362 del protocollo generale;*

- Il TAR Sicilia , sezione terza definitivamente, con sentenza n° 02174/2012 Reg. Prov. Coll. N° 01653/2012 Reg.Ric., pronunciando sul ricorso promosso Faro s.r.l. 9+, lo accoglie , annullando il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno limitatamente all'art.3, comma 2 , nella parte in cui recita "assumendo la figura di responsabile d'imposta obbligata in solido al versamento dell'imposta", e per l'effetto dispone che tale locuzione sia espunta dal Regolamento, e che il resto rimane valido ed efficace al pari della delibera adottata dal Commissario Straordinario n° 19 del 21.6.2012;
- Con delibera adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 52 del 21.12.2012 si è provveduto alla presa d'atto della sentenza TAR n°02174/2012 Reg. Prov.Coll.n°01653/2012 Rec.Ric. ;
- Le strutture ricettive hanno rappresentato la necessità circa l'innalzamento dell'età dei minori, esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, da 10 a 12 anni di età;

**VISTO** l'art.4 del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno ;

**RILEVATO** che, in questa prima fase sperimentale dell'imposta , continua ad emergere com'era immaginabile - la necessità di adeguare, alla luce delle concrete problematiche, l'attuale disciplina regolamentare per semplificare la gestione del tributo;

**VISTA** la direttiva Sindacale n°123 del 14.08.2013 con la quale invita il Dirigente dei servizi Finanziari alla predisposizione degli atti necessari per provvedere alla modifica dell'art.4 c.1 lett. A) del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno elevando al 12° anno di età dei minori l'esenzioni dell'imposta di che trattasi, ciò al fine di accogliere le richieste delle strutture ricettive turistiche ubicate nella Città di Licata, che in prima analisi hanno rappresentato tale necessità e promuovere politiche Sociali rivolte a favorire interventi per migliorare ed incrementare il turismo nel territorio di Licata ;

**VISTA** la direttiva n°130 del 22.08.2013 ad integrazione della predetta direttiva 123/13 con la quale invita il Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari ad apportare un'ulteriore modifica all'art. 4 del regolamento di che trattasi, aggiungendo la lett. E) al citato art.4, prevedendo che l'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti, ovvero dall'11° pernottamento si è esenti dal pagamento dell'imposta;

**RITENUTO** che detta manovra potrebbe incoraggiare il turista a soggiornare per lunghi periodi nel territorio di Licata;

**PRESO ATTO** che detti gestori hanno la necessità di avere prontezza di tale modifiche, al fine di poter effettuare una programmazione dei pacchetti turistici per l'anno 2014 con i tour-operator;

**CONSIDERATO** che obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere politiche atte a favorire interventi per migliorare ed incrementare il turismo nel territorio di Licata, anche se in prima analisi si avrà probabilmente una diminuzione

dell'entrata di detta imposta, pari all'incirca al 15%, ma sicuramente tale "manovra" porterà ad un incremento della "popolazione Turista", con un maggiore incremento successivo, ed una maggiore collaborazione con le strutture ricettive

**RITENUTO**, per meglio incrementare e sviluppare il turismo, opportuno apportare delle modifiche all'art. 4 comma lett. a) del regolamento dell'imposta di soggiorno come segue,

#### **ART.4 Esenzioni**

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:  
a) i minori entro il dodicesimo anno di età;

I commi b),c) e d) restano invariati

- e) i soggetti che pernottano oltre 10 notti, ovvero esenti dall'11° pernottamento;

**DATO ATTO**, che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267, così come modificato dal D.L. 174 /2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 18.8.2000, n°267 così come modificato dal D.L. 174/2012;(ALL:"B")

**VISTO** l'art. 51 legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 s.m.i.;

**VISTA** la legge n. 30 del 23.12.2000 che detta nuove norme sull'Ordinamento degli EE.LL.;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**VISTO** lo Statuto ed i regolamenti comunali;



**RITENUTO**, che la stessa sia meritevole di approvazione,

#### **SI PROPONE**

- 1) Di modificare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati integralmente, l'art.4 comma 1 lett.a) del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, approvato con delibera adottata dal Commissario straordinario con i poteri del C.C. n° 19 del 21.06.2012, nel modo sotto indicato:

**ART.4**  
**Esenzioni**

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) minori entro il dodicesimo anno di età;
  - e) i soggetti che pernottano oltre 10 notti, ovvero esenti dall'11 pernottamento;
- 2) Dare atto che i restanti commi b),c) e d) restano invariati;
- 3) Dare, altresì atto che a seguito della riformulazione del suddetto articolo il regolamento di che trattasi è riapprovato nel testo allegato per costituirne parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 4) Prendere atto che la detta modifica entrerà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014;

<p>IL SINDACO / PRESIDENTE C.C / CONSIGLIERE (Se redatta su direttiva politica)</p> <p>Licata, li _____</p>	<p>L'ISTRUTTORE / o Il Responsabile del procedimento</p> <p>Licata, li <u>23.08.2013</u></p> <p></p>	<p>Dichiarazione sulla AMMISSIBILITA Licata, li <u>23.08.2013</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p></p>
---	---	---



**CITTA' di LICATA**  
**Provincia Regionale di Agrigento**

UFFICIO DI GABINETTO

MUNICIPIO DI LICATA  
UFFICIO PROTOCOLLO

Data ..... **22 AGO. 2013**  
Protocollo N. **40388**

DIRETTIVA N° 130 DEL 22 AGO. 2013

Dirigente del Dip.to Servizi Finanziari.  
Dott. ssa Francesca Santamaria  
Al Nucleo di Valutazione

SEDE

**OGGETTO:** *Integrazione direttiva n°123 del 14.08.2013*

*Premesso che:*

- *Con propria direttiva n°123 del 14.08.2013 s'invitava il Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari a provvedere alla predisposizione degli atti necessari per la modifica dell'art. 4 c.1 lett. a) del Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno;*
- *In questa fase sperimentale dell'imposta continuano ad emergere - com'era immaginabile- concrete problematiche;*
- *Al fine di promuovere politiche sociali atte ad incrementare il turismo, bisogna incoraggiare "Il Turista " a lunghi soggiorni nel territorio di Licata, prevedendo un periodo massimo di applicazione dell'imposta stessa, ovvero l'esenzione dopo il 10° pernottamento;*

*Pertanto alla luce di quanto sopra detto, si reputa necessario integrare la predetta direttiva n° 123 del 14.08.2013 nel seguente "aggiungere la lett."E" all'art.4 del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, prevedendo che l'imposta viene applicata fino ad un massimo di 10 pernottamento ovvero dall'11 pernottamento si è esenti dal pagamento;*

*Posto quanto detto,*

**INVITA**

*la S.V., in qualità di Dirigenti del Dipartimento Servizi Finanziari alla predisposizione degli atti necessari tenendo conto della presente integrazione della propria direttiva 123/2013*



*Il Sindaco*  
*Avv.to Angelo Balsamo*



**CITTA' di LICATA**  
**Provincia Regionale di Agrigento**

UFFICIO DI GABINETTO

DIRETTIVA N° 123 DEL 14 AGO. 2013

*Dirigente del Dip.to Servizi Finanziari.  
Dott. Ssa Francesca Santamaria  
Al Nucleo di Valutazione*

SEDE

*Oggetto: Modifica regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno.*

*Premesso che questa Amministrazione:*

- Intende incrementare il turismo in questa Città;*
- Intende intrattenere con tutte le strutture ricettive turistiche, ubicate nel territorio comunale, un rapporto fondato sulla più ampia collaborazione dando la piena e fattiva disponibilità;*

*Pertanto, al fine di accogliere le richieste dei gestori delle strutture ricettive ubicate nella Città di Licata, che in prima analisi rappresentano la necessità circa l'innalzamento dell'età dei minori, esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, da 10 a 12 anni di età;*

*Preso atto che, detti gestori, hanno necessità di avere prontezza di tale modifica, al fine di poter effettuare una programmazione dei pacchetti turistici per l'anno 2014 con i tour - operator ;*

*Che obiettivo dell'Amm.ne Com.le è quello di promuovere politiche sociali rivolte a favorire interventi per migliorare ed incrementare il turismo nel territorio di Licata ;*

*Che pertanto necessità modificare parzialmente il regolamento comunale sull'imposta di soggiorno*

*Per quanto detto,*

**Si Dispone**


*che la S.V., in qualità di Dirigenti del Dipartimento Servizi Finanziari*

**Provveda**

*Alla predisposizione degli atti necessari per provvedere alla modifica dell'art. 4 c.1 lett.a del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno elevando al 12° anno di età dei minori l'esenzione dell'imposta di che trattasi.  
Data modifica avrà decorrenza 01.01.2014*



*Il Sindaco*  
*Avv. to Angelo Balsano*



# **CITTÀ DI LICATA**

**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI LICATA**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. n°446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di cui all'art. 4 del D.lgs n°23/11.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le sanzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta.**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n°23.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione della Città di Licata, per il turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi pubblici locali.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di Licata.

### **Articolo. 3**

#### **Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all'articolo 2, comma 3.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

### **Articolo 4**

#### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
  - b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva;
  - c) gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
  - d) i soggetti con più di 70 anni;
  - e) i soggetti che pernottano oltre 10 notti. ( esenti dall'11 ° pernottamento)

## **Articolo 5**

### **Periodo di applicazione**

1. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/01 al 31/12/ di ogni anno.

## **Articolo 6**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nella Città di Licata sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'ufficio di Ragioneria della Città di Licata, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.

## **Articolo 7**

### **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al proprietario dell'unità abitativa. Questi ultimi

provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva, come individuato dal precedente art. 2 comma 3 e i proprietari delle unità abitative, come individuati dal precedente art. 2 comma 3 effettuano i versamenti delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:

- a) su apposito c/c postale intestato al Comune di Licata;
- b) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
- c) pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

## **Articolo 8**

### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge n°296/2006.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

## Articolo 9

### Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997, n°471, n°472 e n°473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n°471/97.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.lgs. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n°689/1981.

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

## **Articolo 12**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.lgs. n°546/1992.



**CITTÀ DI LICATA**  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

*Deliberazione adottata dal  
Commissario Straordinario  
Dott. Giuseppe Terranova  
con i poteri  
del CONSIGLIO COMUNALE*

Nr. 52 del 21/12/2012

<b>OGGETTO:</b>	Pres. atto sentenza T.A.R. n° 02174/2012 Reg. Prov. Coll. N° 01653/2012 REG. RIC. Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno nella Città di Licata. ( IMMES)
-----------------	--

L'anno: duemila-dodici, addì: ventuno del mese di Dicembre alle ore: 16,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, il Commissario straordinario, Dottor Giuseppe Terranova, nominato con Decreto Presidenziale nr.05/ Serv.1° S.G. del 27 Gennaio 2010 con la partecipazione del Segretario Generale, Dott. Pietro Amoresia delibera sull'oggetto sopraindicato.



# CITTÀ DI LICATA

Provincia di Agrigento

DIPARTIMENTO 4 LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNOLOGICI  
ED OPERATIVI/SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA di Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario  
con i poteri del Consiglio Comunale Nr. 12 del 19/11/2012.

Redatta su:  DIRETTIVA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO X D'UFFICIO

Oggetto: Presa atto sentenza T.A.R. N°02174/2012REG.PROV.COLL.N°01653/2012  
REG.RIC.  
Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno nella Città di Licata.

Premesso che:

- ❖ con Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n°19 del 21/06/2012 è stato Approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno nella Città di Licata e l'istituzione dell'imposta di soggiorno
- ❖ in data 03/10/2012 è stato notificato a questo Ente a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. il ricorso al T.A.R. Sicilia - Palermo promosso da Faro s.r.l. +9 c/Comune di Licata, assunto in data 08/10/2012 al numero 47362 del protocollo Generale.

Preso atto, della Sentenza parte integrante del presente provvedimento, N°02174/2012 REG.PROV.COLL. N°01653/2012 REG.RIC., che così recita nel P.Q.M.: il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza definitivamente pronunciando sul ricorso promosso dalla soc. Faro s.r.l. +9, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno nella Città di Licata adottato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Licata 21 giugno 2012, n°19, limitatamente all'art. 3, comma 2, nella parte in cui recita "assumendo la figura di responsabile d'imposta obbligata in solido al versamento dell'imposta", e per l'effetto dispone che tale locuzione sia espunta dal Regolamento, e che il resto rimane valido ed efficace ai pari della Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n°19 del

21/06/2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso con il numero di registro generale 1653 del 2012, proposto dalla soc. Faro s.r.l., dalla soc. Gymnasium s.r.l., dal B & B Matteotti di Porcelli Licata Mauro, dal B & B Montesele Holiday di Cannizzaro Ignazia, dalla soc. Nuova Sombbrero s.r.l., dalla soc. Movida s.r.l., dalla soc. Piccola Carcas s.a.s., dal B & B Giarrizzo di Giarrizzo Francesco, dal B & B Villa Franco D'Andrea di Gaetana Lauria e dalla soc. SO.GE.CO s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fragapani, presso il cui studio, sito in Palermo, via Noro, n. 12, sono elettivamente domiciliati;

contro

il Comune di Licata, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Burgio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rita Cantavenera in Palermo, via Notarbartolo, n. 5;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva:



- della delibera 21 giugno 2012, n. 19, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Licata, avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la disciplina di soggiorno nella Città di Licata e istituzione imposta di soggiorno";
- del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno nella città di Licata;
- della determinazione sindacale n. 29 del 30 luglio 2012 e degli allegati, avente ad oggetto "Determinazione tariffe imposta di soggiorno Città di Licata";
- della nota del Comune di Licata prot. n. 41144 del 30 agosto 2012 indirizzata a tutti i ricorrenti;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Licata;

Vista la memoria difensiva prodotta in giudizio dalle parti ricorrenti in data 17/10/2012;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012, i difensori delle parti, come da verbale;

Visti gli artt. 55 e 60;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata;

Sentiti sul punto i difensori delle parti presenti, come da verbale;

Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, proposto avverso il

Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, le parti

ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 23/2011, atteso che



d'imposta solo con riferimento all'ipotesi contemplata dal c. 3. bis (imposta di sbarco riscossa dalle compagnie di navigazione dei comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e nei comuni nei cui territorio insistono isole minori) (v. in materia Tar. Veneto - Venezia, sez. III, 10 maggio 2012, n. 653);

Rilevato che, con il terzo motivo di ricorso, proposto avverso il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, le parti ricorrenti lamentano che illegittimamente il Regolamento avrebbe previsto l'istituzione dell'imposta di soggiorno retroattivamente e cioè a decorrere dall'1/1/2012;

Ritenuto che la censura è infondata atteso che:

- l'art. 53, c. 16, l. n. 388/2000 s.m.i. recita: "Il termine per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 1, c. 169, l. 296/2006 recita poi: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- nel caso di specie il Regolamento è stato adottato in data 21/6/2012 e

la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione è il 31

ottobre 2012 (v. art. 29, c. 16 quater, dl. 216/2011, conv. in l. n. 14/2012

e decreto del Ministro dell'Interno 2/8/12);

- le previsioni sopraccitate (art. 53, c. 16, l. n. 388/2000 e art. 1, c. 169, l.



n. 296/2006) evidentemente applicabili anche al caso di specie, derogano pertanto al principio di irretroattività dei tributi contenute nello statuto dei diritti del contribuente (conf., in termini: T.a.r. Toscana - Firenze, sez. I, 24 novembre 2011, n. 1808; T.a.r. Puglia - Lecce, sez. II, 30 aprile 2012, n. 748; T.a.r. Veneto - Venezia, sez. III, 10 maggio 2012, n. 653);

Rilevato che con il quarto motivo di ricorso proposto avverso la determinazione sindacale n. 29/2012 si lamenta l'incompetenza del Sindaco ad adottare detto provvedimento, spettando tale competenza al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. g) L. n. 142/90;

Ritenuta l'infondatezza di tale censura atteso che:

- l'art. 32, c. 2, lett. g) l. n. 142/90, per come recepita dalla l.r. n. 48/1991, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- l'art. 4 d.lgs. n. 23/2011, non solo stabilisce che i Comuni possano istituire l'imposta di soggiorno (a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio), ma stabilisce anche che detta imposta, ove istituita, sia applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo (sino a 5 euro per notte di soggiorno);

- ai sensi dell'art. 13 l.r. n. 7/1992, il Sindaco è organo monocratico a competenza residuale generale, salva diversa previsione statutaria (che nel caso di specie non sussiste), di talché rientra nella competenza del Sindaco l'adozione della determinazione n. 29/2012, in quanto mero atto applicativo del Regolamento (che per un evidente errore materiale, sul punto, richiama i poteri della Giunta); invero, detta determinazione si limita solo a graduare l'imposta, entro il limite di legge, tenendo conto delle tipologia della singola struttura recettiva che ospita il soggetto passivo del tributo;

10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto nei limiti della previsione di cui all'art. 3, c. 2, ult. parte, del Regolamento che recita: " assumendo la figura di responsabile d'imposta in solido al versamento dell'imposta "

Ritenuto che, ai fini conformativi (art. 34, c. 1, lett. e), c.p.a.), la locuzione di cui sopra debba essere espunta dal Regolamento, che, per il resto, rimane valido ed efficace (al pari della determinazione sindacale n. 29/2012);

Ritenuto che, quanto alle spese processuali, le stesse debbano seguire come di regola, la soccombenza, tenendo conto però del limitato di accoglimento del gravame.

P.O.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi di cui la motivazione e per l'effetto, annula il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno nella città di Licata adottato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Licata 21 giugno 2012, n. 19, limitatamente all'art. 3, c. 2, nella parte in cui recita, " assumendo la figura di responsabile d'imposta obbligata in solido al versamento dell'imposta ", e per l'effetto dispone che tale locuzione sia espunta dal Regolamento.

Condanna il Comune di Licata, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento delle spese e degli onorari del processo che liquida in favore di tutte le parti ricorrenti (costituenti un'unica parte processuale) in complessivi € 2000,00 (Euro duemila/00), oltre accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre



AVVOCATO

UFFICIO

2012 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

UFF. DI CANTIERI  
CANTIERI  
CANTIERI

UFF. DI CANTIERI  
CANTIERI  
CANTIERI

Il Commissario Straordinario con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Dipartimento 4° Lavori Pubblici Servizi Tecnologici ed Operativi/ Servizi Finanziari n° 12 del 19/11/2012 avente per oggetto: "Preso atto sentenza T.A.R. n° 02174/2012 Reg. Prov. Coll. N° 01653/2012 REG. RIC. Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno nella Città di Licata" con annessi i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, redatta dal Responsabile del procedimento, che si allega al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

21 T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.E.E.L.;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

**DELIBERA**

- Di approvare la proposta n° 12 del 19/11/2012, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Su richiesta dell'Ufficio il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma della legge Regionale 44/91.

L' ASSESSORE AL RAMO:  Licata, li	L'ISTRUTTORE (Rag. Carmelo Occhipinti)  Licata, li 19/11/2012	Dichiarazione sulla AMMISSIBILITA' Il Responsabile del procedi (Dott.ssa C. Monia An Licata, li 19/11/2012
---	--	--

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni (come recepito dalla L. R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni):

**Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:**

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Licata 19.11.12

Il Dirigente  
Arch. Maurizio Falzone

**Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,**

ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/99, attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontro alla capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.  
**Il presente atto non comporta impegno di spesa**

Licata 19.11.12

Il Dirigente  
Arch. Maurizio Falzone

**ESAMINATA ED APPROVATA**

dal Commissario Straordinario per la gestione del Comune con i poteri del Consiglio Comunale  
Dott. Giuseppe Terranova

nell'adunanza del 21/12/2012 ore 16,00 con delibera Commissariale Nr. 52

Assiste e partecipa il:  Segretario Generale;  Vice Segretario Generale;

*[Handwritten signatures and initials]*

Delibera del Commissario Straordinario Nr. 52 del 21/12/2012

Il Commissario Straordinario  
per la gestione del Comune  
con i poteri del Consiglio Comunale  
Dott. Giuseppe Terranova

Il Segretario Generale  
Dott. Pietro Amorosa

F. 50

F. 10

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile della Pubblicazione,

#### CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo On-line di questo Comune per giorni 15 a partire dal giorno 8.01.2013 e fino al \_\_\_\_\_ (Registro Pubblicazione Nr. 47)

Licata, Li \_\_\_\_\_

Il Referente della pubblicazione

G. BUCCIO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Pietro Amorosa

#### ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(Art. 12, commi 1 e 2, L.R. 3 dicembre 1991, nr. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 03/12/1991, nr. 44

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21.12.2012 in quanto:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.

Licata, li 10.01.2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Pietro Amorosa

F. 50

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Licata, li 22.01.2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Egidio Perrone



**CITTÀ DI LICATA**  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

*Deliberazione adottata dal  
Commissario Straordinario  
Dott. Giuseppe Terranova  
con i poteri  
del CONSIGLIO COMUNALE*

Nr. 19 del 21/06/2012

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno nella Città di Licata e istituzione imposta di soggiorno
-----------------	---

L'anno: duemila-dodici, addì: ventuno del mese di Giugno alle ore: 17,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, il Commissario straordinario, Dottor Giuseppe Ferranova, nominato con Decreto Presidenziale nr.05/ Serv.1° S.G. del 27 Gennaio 2010 con la partecipazione del Vice Segretario Generale, Dott. Pietro Carmina delibera sull'oggetto sopraindicato.

## Il Commissario Straordinario con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta del Dipartimento LL.PP. e Servizi Finanziari n° 3 del 08/05/2012 avente per oggetto "Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno nella Città di Licata e istituzione imposta di soggiorno" con annessi i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, redatta dal Responsabile del procedimento, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

### **VISTI:**

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

21 T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

### **L'ORELL:**

Ritenu~~to~~ che la proposta sia meritevole di accoglimento;

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente atto;

### **DELIBERA**

- Di approvare la proposta n° 3 del 08/05/2012 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.



# CITTÀ DI LICATA

Provincia di Agrigento

DIPARTIMENTO 4° LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNOLOGICI  
ED OPERATIVI/SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA di Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario  
con i poteri del Consiglio Comunale N. 3 del 08/05/2012

Redatta su:  DIRETTIVA DEL COMISSARIO STRAORDINARIO X D'UFFICIO

Oggetto:

Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno nella  
Città di Licata e istituzione imposta di soggiorno.

Premesso che:

- ❖ con direttiva sindacale n°43 del 04/05/2012 parte integrante del presente atto, si dispone che il Delegato alle funzioni dirigenziali ai Servizi Finanziari predisponga tutti gli atti propedeutici all'istituzione della tassa di soggiorno;
- ❖ il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n°23 - Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°67 del 23 marzo 2011, all'art. 4 prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- ❖ il comma 3, dell'art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14/03/2011, n°23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta;
- ❖ il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

- ❖ con Decreto 12 ottobre 2011 art. 2 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 47 Parte I° del 11/11/2011, la Città di Licata è riconosciuta località a vocazione turistica (che si alle in copia);

Ritenuto pertanto necessario approvare "Il Regolamento per la Disciplina dell'Imposta di soggiorno nella Città di Licata e istituire la relativa imposta;

Visti:


- ❖ la direttiva sindacale n° 43 del 04/05/2012;
- ❖ l'art. 51 legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- ❖ la L.R. la Legge Regionale 7/2002 art. 31;
- ❖ il T.U.E.L. approvato con D.lg. n. 267 del 18/08/2000;
- ❖ la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- ❖ TO. R. E. L.L.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;

### SI PROPONE:

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta di soggiorno nella Città di Licata (Allegato A);
2. Di istituire l'Imposta di soggiorno nella Città di Licata;
3. Dare atto che con successiva deliberazione di Giunta Municipale saranno stabilite aliquote relative all'Imposta di soggiorno.



# CITTÀ DI LICATA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI LICATA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N°19 DEL 21 GIUGNO 2012. *Licata*

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

## Articolo 1

### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. n°446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di cui all'art. 4 del D.lgs n°23/11.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le sanzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## Articolo 2

### Istituzione e presupposto dell'imposta.

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n°23.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione della Città di Licata, per il turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi pubblici locali.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di Licata.

### Articolo 3

#### Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all'articolo 2, comma 3.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, \* assumendo la figura di responsabile d'imposta ~~coobbligata in solido al versamento dell'imposta.~~

### Articolo 4

#### Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori entro il decimo anno di età;
  - b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva;
  - c) gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
  - d) i soggetti con più di 70 anni.

### Articolo 5

#### Periodo di applicazione

1. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/01 al 31/12/ di ogni anno.

\* SENTENZA TAR SICILIA N°02174/2012 REG.PROV.COLL N°01653/2012REG.RIC

## Articolo 6

### Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nella Città di Licata sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'ufficio di Ragioneria della Città di Licata, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.

## Articolo 7

### Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3 al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al proprietario dell'unità abitativa. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva, come individuato dal precedente art. 2 comma 3 e i proprietari delle unità abitative, come individuati dal precedente art. 2 comma 3 effettuano i versamenti delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
  - a) su apposito c/c postale intestato al Comune di Licata;
  - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario;

- c) pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

## Articolo 8

### Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge n°296/2006.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

## Articolo 9

### Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997, n°471, n°472 e n°473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n°471/97.

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.L. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n°689/1981.

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

## Articolo 12

### Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.lgs. n°546/1992.

<b>L'ASSESSORE AL RAMO</b>  _____  Licata, li	<b>DISTRUTTORE</b> (Rag. Carmelo Occhipinti) _____  Licata, li 08/05/2012	Dichiarazione sulla <b>AMMISSIBILITA'</b> Il Responsabile del procedimento (Dott.ssa C. Maria Amato) _____  Licata, li 08/05/2012
---	---	---

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L. R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni):

<p align="center"><b>Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:</b></p> <p>Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra</p>	
Licata 08/05/2012	 Il Delegato alle funzioni dirigenziali ai Servizi Finanziari (Dott.ssa C. Maria Amato) _____

<p align="center"><b>Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,</b></p> <p>ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/99, attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:</p>	
<p>Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.</p> <p>Il presente atto non comporta impegno di spesa</p>	
Licata 08/05/2012	Il Delegato alle funzioni dirigenziali ai Servizi Finanziari (Dott.ssa C. Maria Amato) _____

**ESAMINATA ED APPROVATA**

dal Commissario Straordinario per la gestione del Comune con i poteri del Consiglio Comunale  
 Dott. Giuseppe Terranova

\_\_\_\_\_

nell'adunanza del 27/06/2012 ore 17,00 con delibera Commissariale Nr. 19

Assiste e partecipa il :  Segretario Generale;  Vice Segretario Generale

\_\_\_\_\_

Delibera del Commissario Straordinario Nr.19 del 21/06/2012

Il Commissario Straordinario  
per la gestione del Comune  
con i poteri del Consiglio Comunale  
Dott. Giuseppe Terranova

Il Vice Segretario Generale  
Dott. Pietro Carmina



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### CERTIFICA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per g.15 consecutivi a partire dal giorno:

\_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_, (Reg. Pubbl. N° \_\_\_\_\_)

Licata, Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Commissario Segretario Comunale, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ in quanto:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.

Licata, Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Licata, Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si attesta che la presente delibera è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_ per il controllo ai Capi gruppo Consiliari.

Licata, Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



**COMUNE DI LICATA**  
**(Provincia di Agrigento)**

**DETERMINAZIONE SINDACALE**

Nr. 50 del 23 AGO. 2013

**Oggetto:**

*Determinazione tariffe imposta di soggiorno anno 2014.*

*VISTA la proposta del Dipartimento Servizi Finanziari Nr. 04 del 22.08.2013  
Responsabile Sig. ra Giuseppina Amato che si allega al presente atto per costituirne  
parte integrante e sostanziale ;*

**VISTI:**

*La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla  
Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;*

*La L.R. N. 7/92 ;*

*Il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;*

*La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento  
degli Enti Locali;*

*L'O.R.EE.LL.;*

*RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;*

*ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto*

**DETERMINA**

*Di approvare la proposta N° 04 del 22.08.2013 con la narrativa,  
motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne  
parte integrante e sostanziale.*



# CITTÀ DI LICATA

Provincia di Agrigento

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA di

## DETERMINAZIONE SINDACALE

Nr. 04 del 22.08.2013

**oggetto:**

*Determinazione tariffe imposta di soggiorno anno 2014*

**MESSO:**

*Che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n° 23 – Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°67 del 23 marzo 2011, all'art. 4 prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;*

*Con Decreto 12 ottobre 2011 all'art.2 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 47 parte 1° la Città di Licata è riconosciuta località a vocazione turistica;*

*Che con delibera adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 19 del 21.06.2012 si è provveduto all'approvazione del regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, nonché all'istituzione della stessa, in attuazione precitata art. 4 D.Lgs. 23/2011, nonché all'istituzione della stessa, in attuazione precitata art. 4 D.Lgs. 23/2011;*

- Che l'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n° 7 integrato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n°26 attribuisce al Sindaco la competenza in materia di tributi;
- Che con determina sindacale n° 29 del 30.07.2012 sono state determinate le tariffe relativamente all'imposta di soggiorno ;

**VISTA** la direttiva Sindacale n° 128 del 21.08.2013 con la quale invita il Dirigente dei servizi Finanziari alla predisposizione degli atti necessari per provvedere alla determinazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2014, poiché facendo riferimento a località siciliane con turismo avviato le vigenti tariffe risultano elevate; invitando altresì il dirigente alla previsione della cosiddetta "Bassa Stagione" al fine di incrementare la destagionalizzazione;

**PRESO ATTO** che i gestori hanno la necessità di avere prontezza di tale rimodulazione tariffaria , al fine di poter effettuare una programmazione dei pacchetti turistici per l'anno 2014 con i **tour-operator**;

**CONSIDERATO** che obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere politiche atte a favorire interventi per migliorare ed incrementare il turismo nel territorio di Licata, tale "manovra" porterà sicuramente ad un incremento della "popolazione Turista ed una maggiore collaborazione con le strutture ricettive ;

**CONSIDERATO**, altresì, che ai sensi dell'art. 42, comma, lett. f) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative tariffe;

**RITENUTO**, per meglio incrementare e sviluppare il turismo, opportuno provvedere alla rimodulazione tariffaria e incrementare la destagionalizzazione;

**DATO ATTO** che detta rimodulazione tariffaria introdotta con il presente atto non altera le stime relative alla previsione di gettito per il corrente anno e che in ogni caso non si può quantificare l'incidenza positiva o negativa considerato che non si hanno dati relativi ad annualità trascorse;

**RITENUTO** per quanto sopra esposto approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno per la Città di Licata che avranno decorrenza 1.1.2014;

**VISTI:**

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

La L.R. N. 7/92 ;

Il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000 , che detta le nuove norme

all'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.E.E.LL.;

L'O.R.E.E.LL.;

**RITENUTA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

## **SI PROPONE**

*Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:*

- 1) Di determinare, le tariffe per il pagamento dell'imposta di soggiorno per l'anno 2014, per ogni pernottamento e per ogni persona, nelle misure di cui all'allegato "A";*
- 2) Di prendere atto che dette tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014;*
- 3) Di prendere, altresì, atto che il periodo di "Bassa Stagione " andrà dal 15/09 al 30/05 di ogni anno.*

## ALLEGATO "A"

### Strutture ricettive alberghiere

	CLASSIFICAZIONE	Vecchie tariffe	ALTA STAGIONE	BASSA STAGIONE
			EURO	EURO
<b>Alberghi</b>	1 STELLA	2,00	1,00	0,70
	2 STELLE	2,00	1,00	0,70
	3 STELLE	2,00	1,50	1,00
	4 STELLE	3,00	2,00	1,00
	5 STELLE	3,00	2,50	1,00

### Strutture ricettive extralberghiere

	CLASSIFICAZIONE	Vecchie tariffe	ALTA STAGIONE	BASSA STAGIONE
			EURO	EURO
<b>Esercizi di affittacamere</b>	1 <sup>A</sup> categoria	2,00	1,50	1,00
	2 <sup>A</sup> categoria	1,50	1,20	0,90
	3 <sup>A</sup> categoria	1,00	1,00	0,70
<b>Affittà ricettive in esercizi di ristorazione</b>	CLASSIFICAZIONE	Vecchie tariffe	ALTA STAGIONE	BASSA STAGIONE
			EURO	EURO
	1 <sup>A</sup> categoria	2,00	1,50	1,00
	2 <sup>A</sup> categoria	1,50	1,20	0,90
	3 <sup>A</sup> categoria	1,00	1,00	0,70

Attività ricettive a conduzione familiare -Bed & Breakfast	ALTA STAGIONE	BASSA STAGIONE	Vecchie tariffe
	EURO	EURO	EURO
	1,00	0,70	1,50

Strutture ricettive- residence	CLASSIFICAZIONE	Vecchie tariffe	ALTA STAGIONE	BASSA STAGIONE
			EURO	EURO
	1^ categoria	2,00	1,50	1,00
	2^ categoria	1,50	1,20	0,90
	3^ categoria	1,00	1,00	0,70

Attività ricettive in Residenze rurali agriturismi	CLASSIFICAZIONE	Vecchie tariffe	ALTA STAGIONE	BASSA STAGIONE
			EURO	EURO
	1^ categoria	2,00	1,50	1,00
	2^ categoria	1,50	1,20	0,90
	3^ categoria	1,00	1,00	0,70

Case per ferie	ALTA STAGIONE	BASSA STAGIONE	Vecchie tariffe
	EURO	EURO	euro
	1,00	0,70	1,50

Case religiose di ospitalità	ALTA STAGIONE	BASSA STAGIONE	Vecchie tariffe
	EURO	EURO	EURO
	1,00	0,70	1,50

**Strutture ricettive all'aperto**

	CLASSIFICAZIONE	Vecchie tariffe	ALTA TAGIONE	BASSA STAGIONE
			EURO	EURO
Villaggi turistici	2 <sup>A</sup> categoria	1,00	1,00	0,70
	3 <sup>A</sup> categoria	2,00	1,50	1,00
	4 <sup>A</sup> categoria	2,50	2,00	1,00

	CLASSIFICAZIONE	Vecchie tariffe	ALTA TAGIONE	BASSA STAGIONE
			EURO	EURO
Campeggi	1 STELLA	0,50	0,50	0,30
	2 STELLE	0,70	0,70	0,50
	3 STELLE	1,00	1,00	0,70
	4 STELLE	1,50	1,50	1,00



**CITTA' di LICATA**  
**Provincia Regionale di Agrigento**

**UFFICIO DI GABINETTO**

DIRETTIVA N° 128 DEL 21.08.2013

*Dirigente del Dip.to Servizi Finanziari.  
Dott. ssa Francesca Santamaria  
Al Nucleo di Valutazione*

SEDE

**OGGETTO:** *Determinazione tariffe imposta di soggiorno anno 2014*

*Premesso che:*

- *Con Decreto 12 ottobre 2011 all'art.2 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 47 parte 1° la Città di Licata è stata riconosciuta località a vocazione turistica;*
- *questa Amministrazione intende incrementare il turismo in questa Città e intende intrattenere, con tutte le strutture ricettive turistiche, ubicate nel territorio comunale, un rapporto fondato sulla più ampia collaborazione dando la piena e fattiva disponibilità;*
- *con determina sindacale n° 29 del 30.07.2012, sono state determinate le tariffe relativamente all'imposta di soggiorno;*
- *le tariffe approvate con la sopra indicata determina risultano elevate facendo riferimento a località siciliane con turismo avviato;*
- *al fine di incrementare la destagionalizzazione, occorre prevedere la cosiddetta "Bassa Stagione", determinando in detto periodo, che va dal 15.09 al 30.05 la misura dell'imposta in maniera ancora più ridotta;*

*Preso atto che, detti gestori, hanno necessità di avere prontezza di tale rimodulazione tariffaria per poter effettuare una programmazione dei pacchetti turistici per l'anno 2014 con i tour - operator ;*

*Che obiettivo dell'Amm.ne Com.le è quello di promuovere politiche sociali rivolte a favorire interventi per migliorare ed incrementare il turismo nel territorio di Licata ;*

*Posto quanto detto,*

**INVITA**

la S.V., in qualità di Dirigenti del Dipartimento Servizi Finanziari alla predisposizione degli atti necessari per rimodulare le tariffe che avranno decorrenza 1.1.2014 nel modo sotto indicato:

**Strutture ricettive alberghiere**

	CLASSIFICAZIONE	ALTA TAGIONE	BASSA STAGIONE
		EURO	EURO
<b>Alberghi</b>	<b>1 STELLA</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>
	<b>2 STELLE</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>
	<b>3 STELLE</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>
	<b>4 STELLE</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>5 STELLE</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>

**Strutture ricettive extralberghiere**

	CLASSIFICAZIONE	ALTA TAGIONE	BASSA STAGIONE
		EURO	EURO
<b>Esercizi di affittacamere</b>	<b>1ª categoria</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>
	<b>2ª categoria</b>	<b>1,20</b>	<b>0,90</b>
	<b>3ª categoria</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>
<b>Attività ricettive in esercizi di ristorazione</b>	CLASSIFICAZIONE	ALTA TAGIONE	BASSA STAGIONE
		EURO	EURO
	<b>1ª categoria</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>
	<b>2ª categoria</b>	<b>1,20</b>	<b>0,90</b>
	<b>3ª categoria</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>

<b>Attività ricettive a conduzione familiare -Bed &amp; Breakfast</b>	ALTA TAGIONE	BASSA STAGIONE
	EURO	EURO
	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>

Strutture ricettive- residence	CLASSIFICAZIONE	ALTA TAGIONE	BASSA STAGIONE
		EURO	EURO
	1ª categoria	1,50	1,00
	2ª categoria	1,20	0,90
	3ª categoria	1,00	0,70

Attività ricettive in Residenze rurali agriturismi	CLASSIFICAZIONE	ALTA TAGIONE	BASSA STAGIONE
		EURO	EURO
	1ª categoria	1,50	1,00
	2ª categoria	1,20	0,90
	3ª categoria	1,00	0,70

Case per ferie	ALTA TAGIONE	BASSA STAGIONE
	EURO	EURO
	1,00	0,70

Case religiose di ospitalità	ALTA TAGIONE	BASSA STAGIONE
	EURO	EURO
	1,00	0,70

**Strutture ricettive all'aperto**

Villaggi turistici	CLASSIFICAZIONE	ALTA TAGIONE	BASSA STAGIONE
		EURO	EURO
	2ª categoria	1,00	0,70
	3ª categoria	1,50	1,00
	4ª categoria	2,00	1,00

	CLASSIFICAZIONE	ALTA TAGIONE	BASSA STAGIONE
		EURO	EURO
Campeggi	1 STELLA	0,50	0,30
	2 STELLE	0,70	0,50
	3 STELLE	1,00	0,70
	4 STELLE	1,50	1,00

*Il Sindaco*  
*F. S. Avv. to Angelo Balsamo*

## Ricerca per codice ISTAT: 'LICATA'

Dal 01-gennaio-2012 al 31-dicembre-2012

Dal 01-gennaio-2012 al 31-dicembre-2012

### MOVIMENTO NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI

#### ARRIVI

	A	B	Differenza	%
ITALIANI	26.218	26.218	0	0,00
STRANIERI	887	887	0	0,00
TOTALE	27.105	27.105	0	0,00

#### PRESENZE

	A	B	Differenza	%	Permanenza Media
	146.476	146.476	0	0,00	5,59
	8.923	8.923	0	0,00	10,06
	155.399	155.399	0	0,00	5,73

### MOVIMENTO NEGLI ESERCIZI EXTRA ALBERGHIERI

#### ARRIVI

	A	B	Differenza	%
ITALIANI	587	587	0	0,00
STRANIERI	215	215	0	0,00
TOTALE	802	802	0	0,00

#### PRESENZE

	A	B	Differenza	%	Permanenza Media
	1.738	1.738	0	0,00	2,96
	657	657	0	0,00	3,06
	2.395	2.395	0	0,00	2,99

### TOTALE COMPLESSIVO

#### ARRIVI

	A	B	Differenza	%
ITALIANI	26.805	26.805	0	0,00
STRANIERI	1.102	1.102	0	0,00
TOTALE	27.907	27.907	0	0,00

#### PRESENZE

	A	B	Differenza	%	Permanenza Media
	148.214	148.214	0	0,00	5,53
	9.580	9.580	0	0,00	8,69
	157.794	157.794	0	0,00	5,65

<b>ASSESSORE AL RAMO</b> (se redatta su direttiva politica) Licata, il _____ _____	<b>L'ISTRUTTORE / o</b> <b>Il Responsabile del</b> <b>procedimento</b> Licata, il <u>22.08.2013</u> Sig.ra <u>Giuseppina Amato</u>	Dichiarazione sulla <b>AMMISSIBILITA</b> Licata, il <u>22.08.2013</u> Il Responsabile del Procedimento Sig.ra <u>Giuseppina Amato</u>
---	--	--

**Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:**

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

**NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA**

Licata, li, 22.08.2013

**IL Dirigente Servizi Finanziari**  
 Dott.ssa Francesca Santamaria

**Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,**

ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/99, attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

*Non comporta impegno di spesa*

Impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Licata, il 22.08.2013

**Il Dirigente Servizi Finanziari**  
 Dott.ssa Francesca Santamaria

**Annotata nel brogliaccio delle Determine Sindacali**

con il Nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# COMUNE DI LICATA

Provincia di Agrigento  
COLLEGIO DEI REVISORI

## COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: parere su Parziale Modifica del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno;  
Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/08/2013

Vista la proposta di deliberazione del consiglio Comunale avente per oggetto: "Parziale modifica del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno."

sottoposta all'esame del Collegio per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239 del d.lgs 267/00;

### RILEVATO

Che l'amministrazione ritiene necessario adeguare, alla luce delle concrete problematiche, l'attuale disciplina regolamentare per la semplificazione della gestione del tributo concedendo una esenzione ai minori entro il dodicesimo anno di età ed ai soggetti che pernottano oltre 10 notti, ovvero l'esenzione dall'11 pernottamento

### CONSIDERATO

Che l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere politiche atte a favorire interventi per migliorare ed incrementare il turismo nel territorio di Licata, anche se in prima analisi si avrà una diminuzione dell'entrata di detta imposta, pari al 15% circa, ma sicuramente tale manovra porterà un incremento della "Popolazione Turistica" con un maggior gettito;

### VISTO


lo statuto ed il regolamenti comunali, nonché l'art. 51 della L. 142/90 e la legge n. 30 del 23/12/2000

### DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla modifica di cui in premessa


LICATA, li 08/10/2013

I COMPONENTI DEL COLLEGIO



Det. Sindacale Nr. 50 del 23 AGO. 2013

Il Sindaco  
Avv. Angelo Balsano



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che copia integrale della presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per g.15 consecutivi a partire dal giorno:

\_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_, (Reg. Pubbl. N° \_\_\_\_\_)

Licata, Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Licata, Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni):

Parere in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA:**  
Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.  
Licata, li 23 Agosto 2013  
IL Dirigente del Dipartimento

Parere in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE,**  
ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/99, attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrando la capienza del relativo stanziamento:  
Si esprime parere \_\_\_\_\_ sulla proposta di deliberazione di cui sopra.  
Impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Licata, li \_\_\_\_\_  
Il Dirigente del Dipartimento Finanze

### Composizione del Consiglio Comunale

1	RIPELLINO GIUSEPPE		16	PERUGA GIUSEPPE	
2	CARITA' FRANCESCO		17	IACONA ANGELO	
3	CALLEA VINCENZO		18	SCOZZARI GIUSEPPE	
4	PLATAMONE SAVERIO		19	CAICO ALESSIA	
5	RUSSOTTO SALVATORE		20	PICCIONELLO GAETANO	
6	URSO AURELIA		21	SICA VINCENZO	
7	CAICO GIUSEPPE		22	SAMBITO ANGELO	
8	GIARRATANA GIUSEPPE		23	BURGIO GIACOMO	
9	TERRITO GIUSEPPE		24	BONFISSUTO ANGELO	
10	MONTANA GIUSEPPE		25	CASTIGLIONE BELINDA	
11	TRIGLIA ANNA		26	D'ORSI ELIO	
12	ARNONE MARIANNA		27	ALESCI TIZIANA	
13	MOSCATO FRANCESCO		28	COSENTINO MARIANO	
14	DE CARO STEFANO		29	TERRANOVA ANTONIO	
15	CALLEA VIOLETTA		30	SORCE ILDEGARDO	

Deliberata nell'adunanza del 3/10/2013 ore 18,30 con delibera Nr. 87

Delibera di C.C. N° 87 del 31/10/2013

Il Presidente

Il Consigliere Anziano  
Sig. Russotto Salvatore

*F.T.* Sig. Saverio Platamone

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Caterina Moricca

*F.T.*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile della Pubblicazione,

**CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo On-line di questo Comune per giorni 15 a partire dal giorno 2-12-2013 e fino al 1-07-2014, (Registro Pubblicazione Nr. 1209)

Licata, Li 10 GEN. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Caterina Moricca

Il Referente della pubblicazione

*F.T.* Rosario Pentore

*F.T.*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Rosario Alaimo Di Loro

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

(Art. 12, commi 1 e 2, L.R. 3 dicembre 1991, nr.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 2-07-2014 in quanto:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.

Licata, Li 10 GEN. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Caterina Moricca

*F.T.* IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Rosario Alaimo Di Loro

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Licata, Li 10 GEN. 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Egidio Pentore